

■ Statuto

STATUTO

(Assemblea del 22/11/2005)

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita un'Associazione denominata "Cassa Mutualistica Interaziendale" di seguito denominata più brevemente Cassa.

L'Associazione è costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 2 - Sede

La Cassa ha sede in Milano, Via Palmanova, 22 (*modificato in viale San Gimignano, 30/32 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2016*). Eventuali variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Milano potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Scopo

La Cassa ha lo scopo di attuare, senza finalità di lucro, forme di assistenza sanitaria a favore dei lavoratori dipendenti o in quiescenza, dei soci lavoratori, dei collaboratori e dei lavoratori parasubordinati di imprese in qualsivoglia forma costituite sia pubbliche che private, delle società cooperative, delle associazioni o enti pubblici o privati.

Le forme di assistenza attuabili potranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) l'erogazione di sussidi in caso di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente;
- b) l'erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute per la diagnosi, la cura, la prevenzione delle malattie e le conseguenze degli infortuni;
- c) l'erogazione di sussidi in caso di degenze ospedaliere;
- d) l'erogazione di sussidi economici alle famiglie di lavoratori defunti.

Art. 4 - Soci

Sono soci della Cassa le imprese, le società cooperative, le associazioni, gli enti che, in seguito a richiesta scritta o alla sottoscrizione di una convenzione di cui al successivo art. 6, comma 2, siano ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci della Cassa si distinguono in:

- a) soci contrattuali;
- b) soci promotori.

Sono soci contrattuali le imprese, ivi comprese le società cooperative, le associazioni e gli enti che aderiscono alla Cassa allo scopo di attuare forme di assistenza sanitaria a favore dei propri dipendenti o collaboratori legati all'azienda da una forma contrattuale prevista dalla legge o dei dipendenti o collaboratori di enti o imprese ad essi associati. Sono soci promotori le associazioni o gli enti privi di fine di lucro ed aventi finalità assistenziali che aderiscono alla Cassa in conformità ai propri scopi statutari.

L'adesione alla Cassa ha validità dal giorno in cui è deliberata l'ammissione. Relativamente ai soci contrattuali la durata, il rinnovo e la facoltà di recesso, sono regolamentati dalla convenzione di cui al successivo art. 6, comma 2.

Art. 5

La qualità di socio si perde in seguito a recesso, in caso di esclusione che può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per mancato rispetto del presente Statuto o per morosità o per qualsiasi situazione od evento riguardante il socio, che pregiudichi gravemente gli interessi della Cassa, fermo comunque restando, per i soci contrattuali, l'obbligo della completa esecuzione degli impegni assunti dalla convenzione di cui al successivo articolo 6.

Il recesso non ha efficacia finché il Consiglio di Amministrazione non abbia verificato la sussistenza della causa che legittima il recesso.

L'esclusione, adeguatamente motivata, comporta l'immediata risoluzione della convenzione di cui all'articolo 6, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Prestazioni assistenziali

Le prestazioni sono quelle stabilite dai contratti, accordi o regolamenti che i singoli soci contrattuali adottano a favore dei propri dipendenti e/o collaboratori ovvero, nel caso di associazioni o altri enti, a favore dei dipendenti e/o collaboratori delle aziende ad essi aderenti.

I rapporti operativi ed economici tra la Cassa e il singolo socio contrattuale sono regolamentati da una convenzione sottoscritta dalle parti nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto; gli oneri e la responsabilità gravanti sui soci contrattuali sono limitati a quanto previsto dalla convenzione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di disciplinare in modo generale le differenti tipologie di prestazioni offerte dalla Cassa mediante l'adozione di uno o più Regolamenti.

Art. 7 - Fondi

La Cassa amministrerà un fondo distinto per ogni socio contrattuale alimentato dai contributi sociali che i medesimi soci verseranno alla Cassa.

Le norme che regolano la gestione dei fondi sono definite nelle singole convenzioni di cui al precedente art. 6, comma 2.

Art. 8 – Finanziamento

A seguito dell'adesione alla Cassa il socio contrattuale è tenuto a corrispondere:

- a) i contributi sociali, destinati a costituire e ad alimentare il fondo dedicato di cui al precedente articolo 7;
- b) una quota associativa annua.

I contributi sociali e la quota associativa annua sono stabiliti e regolamentati dalla convenzione di cui al precedente art. 6.

Il socio promotore è tenuto a corrispondere:

- a) un contributo *una tantum* al momento dell'adesione;
- b) una quota associativa annua.

La misura del contributo *una tantum* e della quota associativa annua è fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci promotori possono fornire alla Cassa uno o più servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni a carico della Cassa stessa, secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Gestione della Cassa

La Cassa potrà gestire in proprio le prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 6 ovvero potrà aderire ad organismi consortili o mutualistici per affidare a questi la gestione delle prestazioni assistenziali.

Tale gestione potrà altresì essere affidata a uno o più soci di cui all'art. 4, comma 2 lettera b) (soci promotori), ai sensi del precedente articolo 8.

Art. 10 - Assemblea

Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione ha luogo a cura del Consiglio d'Amministrazione mediante lettera raccomandata o fax od e-mail da inviare a ciascun socio almeno 10 giorni prima della adunanza dell'Assemblea.

La seconda convocazione non può aver luogo se non sono trascorse almeno 24 ore dalla prima. Il giorno fissato per la seconda convocazione deve risultare nell'avviso concernente la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci, tutti gli Amministratori ed i componenti il Collegio dei Sindaci.

Art. 11

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione la cui nomina non compete ai Soci promotori, nomina il Collegio dei Sindaci e il Presidente dei Sindaci;
- c) determina il compenso eventualmente dovuto agli Amministratori ed ai Sindaci.

L'Assemblea in sede straordinaria decide sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento della Cassa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo che particolari esigenze richiedano la convocazione entro centottanta giorni.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dai Sindaci o da almeno un quinto dei soci.

Art. 12

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di un altro Socio.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai Soci presenti.

Art. 14

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Presidente eletto dall'Assemblea che nomina un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri. L'Assemblea, all'atto della nomina determina il numero dei consiglieri, la maggioranza dei quali deve essere nominata dai soci promotori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera o fax od e-mail, che dovrà pervenire ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario che sarà nominato dal Presidente a inizio seduta.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, i seguenti poteri:

- a) deliberare sull'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) deliberare in merito alle convenzioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto definendo l'entità dei contributi sociali e della quota associativa annua;
- c) predisporre, se necessario, uno o più regolamenti della Cassa, anche ai sensi del precedente articolo 6 comma 3;
- d) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- e) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi;
- f) approvare il bilancio preventivo;
- g) definire la misura dei contributi una tantum e delle quote associative annue per i soci promotori;
- h) predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e dell'attività svolta;
- i) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 19 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 del Codice Civile e seguenti nonché le funzioni di controllo contabile.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Entrate

Le entrate della Cassa sono costituite da:

- a) i versamenti di cui al precedente articolo 8;
- b) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative;
- c) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 22 – Erogazione delle prestazioni assistenziali

Per l'erogazione delle prestazioni assistenziali la Cassa utilizza le contribuzioni ricevute dai soci contrattuali ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 23 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito e alimentato tramite:

- a) la quota associativa annua di cui all'articolo 8, commi 1 lettera b) e 3 lettera b);
- b) il contributo *una tantum* di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
- c) i contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) qualsiasi altro provento comunque acquisito dalla Cassa ad eccezione dei contributi sociali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

Le risorse del fondo comune rimangono a disposizione dell'organo di gestione per la copertura di ogni spesa ed onere, anche di natura fiscale.

I soci non possono avanzare alcuna pretesa sulle somme di pertinenza del fondo comune.

Art. 24 - Clausola arbitrale

Le controversie, insorte nell'applicazione e nell'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti nonché sulla validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sono rimesse ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti in lite, ed il terzo di comune accordo tra i primi due. In mancanza di accordo la nomina è devoluta al Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Lega delle Cooperative e Mutue di Milano.

Gli Arbitri deliberano secondo le norme del Codice di procedura civile sull'arbitrato; si pronunciano secondo equità, previo tentativo di conciliazione regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono più opportuno ed assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive nonché delle repliche.

Il lodo arbitrale deve essere depositato entro 90 giorni, salvo proroghe dettate da esigenze istruttorie.

Competente per l'impugnazione del lodo, ove consentito dalla legge, è il foro di Milano.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento della Cassa potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di un liquidatore.

Al termine della liquidazione il patrimonio eventualmente residuo dovrà essere devoluto a società di mutuo soccorso in conformità alle disposizioni di legge vigenti all'epoca dello scioglimento.